

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

6° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1992

INDICE

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali *Pag.* 7

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 17

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1992

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta riprende l'esame, rinviato nella seduta del 17 giugno 1992, delle seguenti domande:

1) Doc. IV, n. 1, contro i senatori Scivoletto e Moltisanti per il reato di cui agli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 110 del codice penale, nonché 327 (eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità) del codice penale.
(R 135, C 21ª, 1º)

Su richiesta del senatore BODO, il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale prendono la parola i senatori FILETTI, CASOLI, COMPAGNA, PREIONI, FRANCHI, PINTO, MAISANO GRASSI, PEDRAZZI CIPOLLA, FABJ RAMOUS e il PRESIDENTE.

Quindi, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Casoli di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) Doc. IV, n. 2, contro il senatore Visibelli per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione).
(R 135, C 21ª, 2º)

Dopo un intervento preliminare del PRESIDENTE, prendono la parola i senatori FILETTI, CASOLI, MAISANO GRASSI, FRANCHI e FABJ RAMOUS.

La Giunta delibera a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Franchi di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) Doc. IV, n. 3, contro il senatore Rognoni per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa). (R 135, C 21^a, 3^o)

Intervengono i senatori FABJ RAMOUS, MAISANO GRASSI, DI LEMBO, VENTRE, PEDRAZZI CIPOLLA, FILETTI, PINTO e COMPAGNA.

Quindi, la Giunta delibera a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea.

4) Doc. IV, n. 4, contro il senatore De Cosmo per il reato di cui all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso di ufficio). (R 135, C 21^a, 4^o)

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Prendono quindi la parola i senatori MAZZOLA, MAISANO GRASSI, FILETTI, FRANCHI, PINTO, CASOLI e PEDRAZZI CIPOLLA.

Infine, la Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica la senatrice Pedrazzi Cipolla di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente (A 8, C 21^a, 2^o)

Il Presidente PELLEGRINO comunica che la Procura della Repubblica di Torino ha rinnovato il 16 giugno 1992 la richiesta di acquisire, in copia autentica, le schede nulle relative alle operazioni elettorali per il Senato svoltesi il 5/6 aprile 1992 presso la sezione n. 404 del comune di Torino. L'ulteriore richiesta della suddetta Procura, che «dispone» l'acquisizione della documentazione elettorale, non appare formulata in termini del tutto conformi ai principi che regolano i rapporti tra gli organi costituzionali, anche se occorre prendere atto che è intervenuta comunque una rettifica del precedente decreto di sequestro. Propone tuttavia di trasmettere la documentazione elettorale, sottolineando nella lettera di trasmissione che ciò viene fatto in spirito di cortese collaborazione, senza tener conto dell'improprietà dello strumento procedurale da ultimo attivato.

Dopo che il senatore DE CINQUE ha chiesto la conferma della circostanza che gli originali delle schede elettorali restano agli atti della Giunta, per le esigenze della verifica dei poteri, il PRESIDENTE ribadisce che l'invio riguarda le copie autentiche delle schede.

La Giunta approva all'unanimità la proposta del Presidente e conferisce mandato allo stesso Presidente ed al senatore Pinto di

procedere all'apertura del plico relativo alle schede nulle della sezione n. 404 di Torino.

**Esame del reclamo presentato dal signor Marusi Guareschi per l'Associazione politica Rinnovamento
(A 8, C 21^a, 4^o)**

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del reclamo sottoscritto dal signor Rodolfo Marusi Guareschi per l'Associazione politica Rinnovamento. Il reclamo ha ad oggetto l'esclusione della lista Rinnovamento dalla candidatura alle ultime elezioni politiche. L'Associazione politica Rinnovamento aveva depositato le liste dei candidati senza correderle delle sottoscrizioni previste dalla legge elettorale, in quanto riteneva applicabile l'articolo 18, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati (come modificato dall'articolo 1, lettera g, della legge 23 aprile 1976, n. 136) che, al secondo comma, prevede che «le sottoscrizioni... non sono richieste per i Gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere». Sul finire della X legislatura, infatti, un deputato era entrato a far parte del Gruppo Misto in rappresentanza dell'Associazione citata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 14 del Regolamento della Camera dei Deputati.

Le liste di Rinnovamento erano state però ruscate dagli Uffici elettorali, che avevano ritenuto inapplicabile, nel caso, la previsione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati. L'orientamento degli Uffici elettorali è stato confermato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione Rinnovamento. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, è irrilevante la circostanza che un deputato abbia aderito al Gruppo Misto in rappresentanza dell'Associazione politica Rinnovamento, in quanto siffatta circostanza non integra l'ipotesi di un Gruppo politico costituito in Gruppo parlamentare, che presuppone l'autonoma costituzione di un raggruppamento elevato a Gruppo parlamentare per effetto del numero dei partecipi, ovvero su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, in quanto un singolo parlamentare appartenente al Gruppo Misto non è nè può rappresentare da solo un Gruppo politico costituito in Gruppo parlamentare. La decisione della Corte di Cassazione è stata condivisa dal Consiglio di Stato che, rigettando l'appello proposto dall'Associazione Rinnovamento avverso la decisione di un Tribunale Amministrativo Regionale sull'istanza cautelare riguardante l'esclusione della candidatura, ha accolto l'interpretazione della Corte di Cassazione sulla disposizione della legge elettorale riguardante l'esenzione dall'obbligo di sottoscrizione.

Il PRESIDENTE propone che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato, apparendo pienamente condivisibili le motivazioni degli organi giurisdizionali, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di respingere il ricorso presentato dal signor Rodolfo Marusi Guareschi ed incarica il

Presidente di comunicare al ricorrente tale decisione, con la relativa motivazione, a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

**Regione Friuli-Venezia Giulia
(R 19, C 21^a, 1^o)**

Il senatore DI LEMBO, relatore per la Regione Friuli Venezia-Giulia, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta all'unanimità - accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore - delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione stessa, e cioè: Agnelli Arduino, Bosco Rinaldo, Bratina, Carpenedo, Castiglione, Di Benedetto e Micolini.

**Regione Piemonte
(R 19, C 21^a, 2^o)**

Il senatore DE CINQUE, relatore per la Regione Piemonte, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

Dopo gli interventi dei senatori PREIONI, PINTO, DI LEMBO, MAZZOLA, BODO, PEDRAZZI CIPOLLA e del Presidente PELLEGRINO, diretti a chiarire talune questioni procedurali, la Giunta delibera:

a) di rivedere le schede nulle, contenenti voti nulli e voti contestati, assegnati e non assegnati dagli Uffici elettorali circoscrizionali per i collegi di Casale Monferrato-Chivasso (candidato Percivalle) e Mondovì (candidato Lorenzi) al fine di accertare la posizione in graduatoria dei predetti candidati nel Gruppo 12 (Lega Lombarda);

b) di rivedere le schede nulle, contenenti voti nulli e voti contestati assegnati e non assegnati dagli Uffici elettorali circoscrizionali, per i collegi di Casale Monferrato-Chivasso (candidato Triglia) e di Acqui Terme-Novi Ligure (candidato Chessa), al fine di accertare la posizione in graduatoria dei predetti candidati nel Gruppo 4 (D.C.);

c) di rinviare la decisione in ordine alle altre proposte formulate dal relatore.

Il PRESIDENTE chiama a far parte del Comitato per la revisione delle schede i senatori: DE CINQUE, relatore per la Regione Piemonte, BODO, CASOLI, COVI e PEDRAZZI CIPOLLA.

La seduta termina alle ore 17,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 24 GIUGNO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GAVA

indi del Vice Presidente

CALVI

indi del Presidente

GAVA

Intervengono il ministro dell'interno Scotti, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ruffino, i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione e Coco, per le finanze De Luca, per gli affari esteri Vitalone.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 7, C 1^a, 2^o)

Il senatore SALVI rileva preliminarmente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha ritenuto di deferire alle Commissioni competenti solo cinque degli undici decreti-legge presentati dal Governo al Senato, vale a dire quelli la cui scadenza costituzionale era tale da consentirne la presumibile conversione. L'articolo 78, comma 2, del Regolamento del Senato stabilisce però che il deferimento dei provvedimenti d'urgenza alla Commissione competente abbia luogo di norma lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione, e non può risultare stravolto per effetto di valutazioni diverse. Pur se i termini per la conversione fossero assai ridotti, non sarebbe infatti irrilevante che almeno un ramo del Parlamento potesse esprimersi sui singoli decreti-legge, atteso che l'articolo 15, comma 2, lettera c) della legge n. 400 del 1988 ha vietato la reiterazione di provvedimenti d'urgenza che abbiano ricevuto il voto contrario anche di una sola delle Camere.

Il senatore LIBERTINI, pur rilevando di aver concordato in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che il Senato concentrasse la propria attenzione su cinque provvedimenti d'urgenza,

auspica che nella XI Legislatura il Governo eviti un eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, tanto più che molto spesso i provvedimenti adottati risultano privi dei requisiti costituzionali.

Dopo aver caldeggiato una formale presa di posizione del Governo, che lo impegni a non reiterare i decreti-legge non convertiti, rileva che la sua parte politica intende pertanto collaborare ad un rapido esame di quei decreti-legge che presentino evidenti caratteristiche di necessità e d'urgenza, ferma restando la possibilità di esprimersi, nel merito, in senso contrario. In questo quadro, nel concordare con quanto espresso dal senatore Salvi, annuncia che già nel corso dell'esame dei provvedimenti oggi all'esame della Commissione, il Gruppo di Rifondazione Comunista valuterà negativamente quei decreti che costituiscono una mera reiterazione.

Il senatore SPERONI rileva che la sua parte politica ha dissentito rispetto alla deliberazione adottata dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo: alle Camere deve infatti essere concessa la possibilità di compiere almeno un esame preliminare dei decreti-legge emanati.

Il senatore PONTONE fa osservare che nel corso della riunione della Conferenza dei Presidenti, il suo Gruppo ha rilevato che il mancato esame parlamentare dei decreti-legge nei termini costituzionali è da addebitarsi alla responsabilità della maggioranza, che ha ostacolato una più tempestiva formazione delle Commissioni permanenti.

Il senatore MAZZOLA, sottolinea che il calendario dei lavori del Senato risulta stabilito all'unanimità dai Presidenti dei Gruppi, propone di passare senz'altro all'esame della sussistenza dei requisiti di costituzionalità dei provvedimenti che risultano assegnati. Fa inoltre presente che l'impegno a non reiterare i decreti d'urgenza andrebbe richiesto non all'Esecutivo dimissionario attualmente in carica, ma ad un Governo nella pienezza dei suoi poteri.

Il ministro SCOTTI sottolinea che la questione della reiterabilità e della inemendabilità dei decreti-legge andrà approfondita nelle sedi e nei modi appropriati. È comunque a suo giudizio evidente che il Governo, sotto la propria responsabilità, potrebbe senz'altro reiterare un provvedimento ove ritenesse ancora sussistente l'urgenza delle misure in esso contenute. Le norme costituzionali non escludono inoltre l'adozione o la reiterazione di provvedimenti d'urgenza anche da parte di un Governo dimissionario.

Il presidente GAVA ricorda che nella precedente legislatura le Camere hanno già avuto occasione di dibattere i temi della reiterazione dei provvedimenti d'urgenza e della valutazione dei requisiti di costituzionalità. Nel condividere la necessità di un severo esame, da parte della Commissione, dei requisiti costituzionali dei singoli provvedimenti, anticipa che si renderà interprete, presso la Presidenza del Senato, delle questioni sollevate nel corso del dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, il quale sottolinea come complessivamente il decreto evidenzi i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza, trattandosi di materia in grande prevalenza di carattere tributario. Egli segnala tuttavia alcune disposizioni di dubbia omogeneità, come ad esempio quella che figura al comma 13 dell'articolo 1, sul rifinanziamento di un'opera pubblica in Friuli, pur rivestendo questa un indubbio carattere di urgenza. Passando quindi all'esame analitico delle norme ulteriori, richiama l'attenzione sull'articolo 2, il quale stabilisce la disciplina in tema di estimi catastali a seguito di recenti pronunce della magistratura amministrativa, argomento sul quale la Commissione farà bene a soffermarsi.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice BARBIERI avverte che la legge n. 400 del 1988 pone l'omogeneità tra le condizioni che devono presentare i decreti-legge, per cui all'avvio della XI Legislatura è necessario adottare un indirizzo ispirato a rigore. In particolare l'articolo 2 del provvedimento non appare nè necessario nè urgente, in quanto esso contrasta con una corretta distribuzione di funzioni tra i poteri dello Stato. Ricorda infine che sul precedente decreto-legge n. 47 del 1992, del quale il provvedimento in esame costituisce reiterazione, la Commissione aveva espresso parere favorevole, a condizione che venisse adeguatamente approfondita la portata dell'articolo 7, finalizzato a ricondurre al Ministero delle Finanze il servizio del gioco del Lotto automatizzato, onde consentire di porlo in armonia con i principi generali del diritto comunitario. Dubita pertanto che il Governo abbia rispettato la precedente pronuncia della Commissione.

Il senatore LOPEZ rileva che l'assenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 298 è evidente già ad una prima lettura delle norme in esso contenute. Il comma 1 dell'articolo 1 prevede infatti la possibilità di estinzione dei crediti di imposta risultanti dalle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sull'IVA relativi ai periodi di imposta chiusi fino al 31 dicembre 1985, con riferimento, dunque, ad un periodo per il quale ben poteva provvedersi con un disegno di legge ordinaria. Analoghe censure possono avanzarsi per le norme contenute nei successivi commi dello stesso articolo, e segnatamente nel comma 7, che proietta addirittura la sua efficacia, in via generale, agli anni di imposta genericamente

«successivi al 1991». Il comma 13 dello stesso articolo attiene poi al finanziamento per la prosecuzione dell'opera di costruzione della diga di Ravedis, vale a dire ad una materia affatto estranea alla restante parte del decreto, e per la quale viene disposto un finanziamento anche per il 1993. Dubbi dello stesso genere possono essere riferiti agli articoli 3 e 4, che incidono per periodi di tempo che giungono fino al 31 dicembre 1994. Ulteriori perplessità ingenera l'articolo 6, che modifica talune norme recentemente adottate dal Parlamento, in quanto contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 413. In particolare, appare assolutamente indimostrabile l'urgenza della disposizione di cui al comma 3, che ricomprende tra i fini di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 390 del 1986 anche quelli propri del CONI. Dopo aver stigmatizzato anche le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 6, la cui vigenza si proietta addirittura per un trentennio e degli articoli 7 ed 8, anticipa il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Concorda il senatore SPERONI dichiarandosi assai preoccupato dell'elasticità con la quale il Governo suole interpretare l'articolo 77 della Costituzione. Con specifico riferimento al comma 13 dell'articolo 1, fa osservare che, ove si voglia riconoscerne l'urgenza, i finanziamenti ivi disposti dovrebbero essere riferiti esclusivamente al 1992: anticipa pertanto una richiesta di votazione per parti separate. Stigmatizza infine l'intero contenuto dell'articolo 6, ritenendo aberrante che leggi regolarmente approvate dal Parlamento vengano a distanza di pochi mesi modificate da un provvedimento d'urgenza.

A giudizio del senatore RIVIERA il contenuto e la finalità del decreto-legge 298 giustificano pienamente la formulazione di un parere favorevole. La spesa prevista dal comma 13 dell'articolo 1 è a suo avviso autorizzata anche con riferimento al 1993 in quanto la realizzazione di opere pubbliche richiede certezza della continuità dei finanziamenti.

Il senatore GUZZETTI, nel replicare agli intervenuti, rileva che la modifica della legge n. 413 è resa necessaria dagli effetti distorsivi che nella pratica hanno avuto le norme in essa contenute. Nel segnalare che gli specifici aspetti del provvedimento che danno luogo a perplessità, alcune delle quali da lui condivise, potranno essere approfondite nel corso dell'esame di merito, invita nuovamente la Commissione a riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge n. 298.

Il sottosegretario DE LUCA rileva che la materia cui il provvedimento in conversione ha riguardo costituisce il contenuto tipico dei provvedimenti di urgenza. Le norme di cui agli articoli 2 e 7, in particolare, già ricorrevano in un precedente decreto-legge, sul quale la Commissione aveva formulato avviso favorevole.

Il presidente GAVA mette ai voti la proposta di parere contrario sull'articolo 1, comma 13, limitatamente al riferimento al 1993, che risulta respinta.

La Commissione, a maggioranza, esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 298.

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299, recante misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero (279)

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Illustra il decreto-legge il senatore CALVI, ponendo in risalto che l'articolo 1 attiene agli adempimenti connessi con l'espletamento della presidenza italiana della UEO, l'articolo 2 si riferisce all'esecuzione degli accordi di Osimo, l'articolo 3 alla elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero, mentre gli articoli 4 e 5 concernono il programma Eureka ed il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana. Tutte le disposizioni segnalate presentano a suo giudizio i caratteri della necessità e dell'urgenza e raccomanda pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva invece che gli argomenti contenuti nel provvedimento sono molteplici e disomogenei, per alcuni di essi fa anche difetto il requisito dell'urgenza e pertanto la sua parte politica si riserva di investire l'Assemblea a norma dell'articolo 78, secondo comma, del Regolamento.

Il senatore VINCI, nel ribadire il giudizio di disomogeneità della normativa considerata, critica in particolare la inclusione degli «eventi conviviali» all'articolo 1. Ad avviso del suo Gruppo i requisiti costituzionali sussistono esclusivamente per l'articolo 2 del provvedimento, mentre sono del tutto carenti per le rimanenti disposizioni. Avanza pertanto la richiesta di votazione separata per le parti corrispondenti.

Dopo un breve intervento del sottosegretario VITALONE, il quale dichiara di condividere le considerazioni espresse dal relatore, la Commissione riconosce all'unanimità la sussistenza dei requisiti di costituzionalità dell'articolo 2 del decreto-legge e con successiva votazione, a maggioranza, della parte restante del provvedimento.

Conversione in legge del decreto-legge del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia (283)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore CABRAS ricorda che agli avvenimenti eccezionali verificatisi negli ultimi due anni in Europa si sono accompagnati consistenti fenomeni di immigrazione che hanno investito in modo consistente anche l'Italia. I tragici eventi in corso in Bosnia fanno

inoltre temere un altro arrivo in massa di profughi. Occorre a tale scopo prevedere apposite disponibilità finanziarie e dare corso a procedure che consentano di fronteggiare tali interventi straordinari. Invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario VITALONE si associa alle considerazioni del relatore, ringraziandolo per la sensibilità dimostrata.

La Commissione, all'unanimità, delibera pertanto di formulare un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 301.

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro (327)

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Illustra il provvedimento il senatore CABRAS, invitando ad esprimere parere favorevole.

Si associa alle considerazioni del relatore il sottosegretario VITALONE.

La Commissione, all'unanimità, delibera quindi di formulare per la Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore MAZZOLA illustra il provvedimento che, pur se apparentemente disomogeneo, è finalizzato a consentire un'efficace opera di prevenzione e lotta alla criminalità organizzata. L'esigenza di mantenere alta la risposta delle istituzioni sul terreno giudiziario impone infatti di eliminare tempestivamente gli ostacoli che rallentano le indagini per i delitti di mafia, rivedendo quelle parti della legislazione che l'esperienza ha dimostrato di scarsa efficacia ed adeguando il processo alle esigenze della acquisizione probatoria. Sotto questo profilo il provvedimento è senz'altro rispondente ai requisiti di necessità e d'urgenza, atteso che molte delle norme contenute nel nuovo codice di procedura penale non hanno finora consentito l'efficace funzionamento della macchina giudiziaria. A ciò va aggiunta la necessità di dare altresì seguito alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che è più volte intervenuta su norme contenute nel nuovo codice di procedura penale, stabilendo da ultimo, con la recentissima sentenza n. 255 del 1992, la illegittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'acquisizione nel fascicolo per il

dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del Pubblico ministero. Per questi motivi, egli conclude invitando la Commissione a formulare un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Dissente il senatore MARCHETTI, a cui giudizio il provvedimento non è nè urgente, nè necessario, ma finalizzato unicamente a riformulare in molti punti fondamentali le norme contenute nel codice di procedura penale del 1988. Il provvedimento non intende pertanto far fronte a situazioni di carattere emergenziale, ma riguarda un insieme disparato di argomenti. Egli preannuncia pertanto il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore PONTONE anticipa il voto favorevole del suo Gruppo, pur stigmatizzando l'inadeguatezza del nuovo codice di procedura penale rispetto alle esigenze del Paese, dimostrata anche dall'intento di riformularne le norme, da cui muove il decreto-legge.

Il senatore SALVI fa osservare che in Italia si è soliti por mano a modifiche legislative sovente dopo gravi fatti di sangue che colpiscono l'opinione pubblica. Pur rilevando che la necessità e l'urgenza, nel caso di specie, sono motivate dall'esigenza di fronteggiare il fenomeno criminoso, nota che una parte delle norme contenute nel provvedimento in conversione risultano di segno analogo a quelle già suggerite, all'unanimità, nel corso della X legislatura dalla Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia. Tali modifiche avrebbero dunque potuto essere assunte assai prima, probabilmente evitando il ricorso ad un decreto-legge: ciò conferma che molto spesso l'urgenza di queste misure risulta procurata. Specifiche perplessità egli nutre altresì sulle norme contenute nel titolo VIII, che detta disposizioni per l'organizzazione dell'Ufficio centrale della giustizia minorile. Tale materia avrebbe infatti dovuto a suo giudizio formare più appropriatamente oggetto di un disegno di legge ordinaria. Ove il Governo accedesse a tale suggerimento, egli dichiara fin d'ora la disponibilità della sua parte politica ad affrontarne tempestivamente l'esame.

Il senatore SPERONI contesta l'urgenza e la necessità, in particolare, delle norme di cui agli articoli 11 e 12 e dell'intero Titolo VIII, preannunciando una richiesta in tal senso di votazione per parti separate.

Favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza si dichiara il senatore COMPAGNA, soprattutto in relazione alla recente pronuncia della Corte costituzionale, citata dal relatore. Nel segnalare che le esigenze di adeguamento dei meccanismi processuali sono state segnalate da più parti, mette in guardia dal pericolo che distinzioni eccessivamente capziose e di sapore quasi estetizzante tra norme più o meno urgenti alimentino meccanismi perversi nei rapporti tra Governo e Parlamento, dei quali il Paese ha già fatto le spese in passato.

Dissente il senatore LIBERTINI, rilevando che i requisiti cui fa riferimento l'articolo 7 della Costituzione non coprono tutto quanto è politicamente o socialmente urgente: ove, infatti, volesse accedersi ad una tale opinione l'area di intervento ordinario del Parlamento sarebbe assai limitata. Il provvedimento in esame dà corso ad una riformulazione complessiva del nuovo codice, stravolgendo la stessa nozione costituzionale della necessità e dell'urgenza: occorre pertanto condurre un esame approfondito delle norme in esso contenute espungendo quelle che non posseggano tali requisiti.

A giudizio del senatore CALVI occorre rendere compatibile il sistema del nuovo codice con l'esigenza di combattere la criminalità organizzata. In questo quadro, il decreto-legge n. 306 consente di adottare con rapidità le misure necessarie, risolvendo questioni che, pur non attenendo direttamente alla lotta alla mafia, con essa sono direttamente connesse, attenendo ad esempio alle strutture indispensabili al contrasto della criminalità minorile. Anche tale ultimo fenomeno ha infatti ormai assunto livelli drammatici, e il Gruppo socialista ritiene sussistano le condizioni per adottare provvedimenti che correggano le distorsioni esistenti.

Protesta vivacemente per l'andamento del dibattito il senatore BOSO, che abbandona l'aula della Commissione.

Il senatore CABRAS osserva che l'urgenza delle norme contenute nel decreto-legge n. 306 non deriva unicamente dagli ultimi eventi criminosi, ma dalla capillarità assunta dall'attacco malavitoso. Alcune delle misure qui contenute sono infatti ormai da tempo indifferibili: si pensi alla necessità di modificare le condizioni per accedere a taluni istituti premiali, finora accordati a quanti collaborano con la giustizia, che in molti casi ha dimostrato, di essere fondata su elementi di eccessiva labilità, rischiando pertanto di ledere profondamente il principio della funzione rieducativa della pena. Tali rilievi, uniti alla necessità di dar seguito alla più recente giurisprudenza costituzionale, motivano pertanto il consenso del Gruppo democratico cristiano nei confronti del decreto-legge in titolo.

A giudizio del senatore CROSETTA il provvedimento, che è stato adottato sulla base dell'ondata emotiva creata dall'assassinio del giudice Falcone, è evidentemente disomogeneo e viola in modo incontrovertibile i principi costituzionali. Dopo aver segnalato che il potere di sciogliere le amministrazioni locali oggetto di infiltrazioni mafiose, recentemente attribuito al Ministro dell'interno, ha dato luogo all'auto-scioglimento preventivo di alcune amministrazioni comunali, egli mette infine in guardia dagli effetti aberranti che potrebbero essere indotti da molte delle norme contenute nel decreto-legge in esame.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il senatore MAZZOLA, precisando che la presunta disomogeneità del provvedimento è solo apparente, risultando le norme tutte riconducibili alla finalità comune della lotta alla delinquenza mafiosa e della salvaguardia delle

prove. Egli invita quindi i componenti la Commissione a riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità anche con riferimento all'articolo 11 del decreto-legge n. 306, che costituisce un pilastro fondamentale del provvedimento. Rivolto al senatore Libertini, fa notare che la *ratio* dell'articolo 77 della Costituzione è quella di consentire, al verificarsi di date circostanze, l'adozione di interventi di carattere immediato. Sollecita pertanto nuovamente la Commissione a formulare un parere favorevole.

Replica agli intervenuti il ministro SCOTTI, dichiarando di voler prescindere dalle questioni di principio che attengono all'emanazione dei decreti-legge da parte del Governo e al dovere del Parlamento di procedere alla loro conversione, possibilmente senza introdurre emendamenti come potrebbe sostenersi in base ad una certa concezione. La valutazione della necessità di intervenire mediante decreto è *comunque più approfondita di quanto sostenuto da alcuni ed essa non può trascurare di considerare che su alcune innovazioni ora introdotte si era formato un consenso unanime in seno alla Commissione parlamentare antimafia. La Corte costituzionale ha da parte sua pronunciato la sentenza n. 254 del 1992, avente immediate conseguenze sui procedimenti penali in corso di svolgimento. Le ragioni di urgenza sono dunque ampiamente sussistenti a giudizio del Governo e, passando ad un esame più analitico delle disposizioni, il Ministro osserva che la modificazione della disciplina penitenziaria discende dalla necessità di adottare una linea più restrittiva nel campo dei benefici. Solo il pentimento e la collaborazione del condannato possono essere assunti come condizioni per accedere ai benefici medesimi, stabiliti dalla normativa vigente, in quanto solo tali comportamenti stanno a dimostrare l'avvenuta interruzione dei legami con la criminalità organizzata. Del pari le norme di tutela dei pentiti hanno carattere di urgenza, come possono testimoniare gli operatori del settore. Lo stesso dettato di cui all'articolo 12, sul censimento delle vendite di armi e particolarmente di materie esplodenti, riveste un carattere di necessità. Avviandosi alla conclusione, il Ministro sostiene che le disposizioni del decreto-legge presentano un chiaro significato di deterrenza nei confronti delle organizzazioni mafiose e ribadisce che il Governo è favorevole al mantenimento dei benefici premiali a favore dei condannati esclusivamente a condizione che costoro dimostrino di aver interrotto i collegamenti con le organizzazioni malavitose.*

Al senatore Crocetta il ministro Scotti fa notare che in materia di scioglimento dei consigli comunali è vigente una normativa regionale non condivisa dal Governo. Raccomanda quindi di astenersi da ogni emotività quando si tratta di contemperare la difesa dei diritti costituzionali con le esigenze di lotta alla criminalità e, anche a nome del Ministro della giustizia, si dice disponibile ad eventuali approfondimenti e correzioni delle singole norme nel corso del procedimento di conversione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE fa a sua volta osservare, riguardo al titolo VIII del disegno di legge, concernente l'ufficio centrale della giustizia minorile, che per questa parte il provvedimento si connette alla

riforma del Corpo di polizia penitenziaria. L'Ufficio in questione, dopo la costituzione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è rimasto sprovvisto di ogni inquadramento organizzativo, per cui si rende necessario un intervento urgente. Precisa inoltre che la ricerca della verità processuale soprattutto nei processi di mafia pone difficoltà che vanno superate con norme maggiormente incisive. Ritiene pertanto non condivisibili le perplessità avanzate nei riguardi dei requisiti costituzionali del provvedimento, rinviando ogni altra valutazione al suo esame di merito.

Il senatore BOSO, rientrato nel frattempo in aula, fa notare che all'articolo 26, comma 7, figura un termine riferito al 1° ottobre del 1993, il quale palesemente non presenta i caratteri dell'urgenza.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO chiede la votazione separata degli articoli 26 e 27, dei quali il suo Gruppo non condivide le ragioni di necessità ed urgenza.

Conviene con questa richiesta il senatore MARCHETTI.

Il senatore SPERONI, rettificando in parte la propria precedente opinione, circoscrive la richiesta di votazione separata all'articolo 11, comma 2, nonché agli articoli 12, 26 e 27.

Dopo un breve intervento del senatore PONTONE (il quale dissente da queste richieste di votazione parziale), la Commissione procede pertanto alle votazioni secondo le richieste formulate. Risultano respinte a maggioranza le proposte di parere contrario alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità dell'articolo 11, comma 2, dell'articolo 12 e degli articoli 26 e 27.

La Commissione, a maggioranza, esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 306.

La seduta termina alle ore 13,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 25 giugno 1992, ore 14

Sui lavori della Giunta.
